



UNIONE EUROPEA

**ISTITUTO
COMPRESIVO
STATALE**
COSENZA I ZUMBINI
 SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
 CON INDIRIZZO MUSICALE

MIM

 Ministero dell'Istruzione
 e del Merito

 Via R. Misasi Cosenza 87100
 Tel./fax 0984 21859

 Cod. meccanografico csic89700c
 Cod. fiscale 98094140781
 Codice univoco per fattura elettronica UFUQUG

 e-mail csic89700c@istruzione.it
 PEC csic89700c@pec.istruzione.it

 Al Personale DOCENTE ed al personale ATA T.D. con nomina
 fino al 30/06/2025

p. c. Al DSGA

All'Albo Pretorio

Sito WEB

Oggetto: Ferie del personale con contratto a tempo determinato A.S. 2024/2025 Informativa sulla fruizione delle ferie per i docenti con contratto a T. D. fino al 30/06/2025

Premesso che le ferie sono un diritto dei lavoratori garantito dalla Costituzione e che avendo lo scopo di far recuperare le energie psicofisiche sono irrinunciabili e non monetizzabili, si informa il personale docente con Contratto di lavoro a T.D. sino al 30/6, sulla corretta modalità di fruizione delle ferie durante la vigenza dell'incarico.

A tal proposito si rimanda alle indicazioni normative vigenti che hanno modificato la modalità di fruizione delle ferie dei docenti con contratto a tempo determinato, eliminando la possibilità di monetizzazione delle medesime. Nello specifico:

- **Art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) recita:** "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".

- **D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8, modificato dall'art. 54 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) recita:** "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. [...] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".

L'art. 38 del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21 così recita: "Art. 38 Ferie

1. L'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: "15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative."

A seguire anche la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al Contratto sopra citato che testualmente recita: "In relazione a quanto previsto all'art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma

dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruitive sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.

Secondo la normativa vigente, pertanto, le ferie per i docenti devono essere richieste esplicitamente dal lavoratore e non possono essere assegnate d'ufficio (art. 1, comma 54 della legge n. 228/2012). Infatti, durante i periodi di sospensione delle lezioni (ad esempio Natale, Pasqua, o periodo estivo), i docenti, sia di ruolo che a tempo determinato, rimangono a disposizione della scuola e non possono essere collocati in ferie senza una loro richiesta formale. Non sussiste, infatti, **un obbligo di richiesta delle ferie**.

La Cassazione, in diverse pronunce, ha ribadito che i docenti, anche nei periodi di sospensione, possono svolgere **attività funzionali all'insegnamento**, come la progettazione didattica, la ricerca, la documentazione o la preparazione delle riunioni.

Si richiama l'attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla recente sentenza della Corte di cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie e si sottolinea l'importanza di richiedere esplicitamente le ferie. La liquidazione delle ferie non godute spetterà esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapacità rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche. Dalle ferie maturate verranno detratti perciò i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto (vacanze natalizie, pasquali, ponti ecc).

In considerazione di quanto premesso, dato atto che il calendario proposto dalla Regione CALABRIA è così formulato:

Inizio attività didattica: 16 settembre 2024.

Fine attività didattica: sabato 7 giugno 2025; scuola dell'infanzia 30 giugno 2025. Sospensione delle lezioni:

sabato 2 novembre 2024 (ponte della solennità di tutti i Santi);

da lunedì 23 dicembre 2024 a sabato 4 gennaio 2025 (vacanze natalizie);

da giovedì 17 aprile a martedì 22 aprile 2025 (vacanze pasquali);

sabato 26 aprile 2025 (ponte Anniversario della Liberazione);

venerdì 2 maggio e sabato 3 maggio 2025 (ponte Festa dei Lavoratori).

Si invitano pertanto i docenti ed il personale ATA con contratto a tempo determinato con scadenza 30/06/2025 a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.

Si avvisano i docenti con contratto a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

Rimane inteso che, l'assenza di domanda volontaria, non darà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile (nel caso di Contratti a T.D. sino al 30/06/2025).

Per il personale con contratto a T.D. sino al 31 agosto, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

La richiesta di ferie va fatta direttamente c/o gli Uffici o tramite mail inoltrando all'indirizzo csic89700c@istruzione.it entro e non oltre il 14 aprile 2025 utilizzando la modulistica specifica

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Marietta IUSI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa*

